



COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (PD)
Prot. n. 0003761 del 30-01-2012 Arrivo
Cat. 1 Cl. 8
Ufficio A11

Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0001035 P-4.8.1.8.4
del 23/01/2012



6361123

Consiglieri Fabio Blasio, Paolo Fortin,
Daniele Biciato e Paolo Bertasi
Comune di Selvazzano
Piazza Puchetti, 1
35030 Selvazzano

Oggetto: Diritto di accesso dei consiglieri comunali. Modifiche al Regolamento del Comune di Selvazzano (PD). Richiesta parere.

Alcuni consiglieri comunali chiedono parere in ordine alle modifiche che il Consiglio comunale ha apportato con delibera n 54 del 30.9.2011 al Regolamento per la disciplina del diritto di accesso, segnalando l'aumento del termine per evadere le richieste da 5 a 30 gg, con facoltà dell'amministrazione di superare il termine di 30 gg in caso di quantità del materiale o per complessità del provvedimento. Gli istanti, ritenendo le modifiche contrarie agli orientamenti di questa Commissione (in particolare parere plenum 12.10.2010), chiedono il ripristino delle disposizioni precedentemente adottate.

La Commissione è del parere che:

-) l'innalzamento del termine di conclusione da 5 a 30 gg - pur nel rispetto dell'obbligo generale di cui all'art. 25 co. 4 della legge n 241/1990 - potrebbe in concreto generare una lesione delle prerogative del consigliere comunale, in quanto l'accesso ai documenti deve comunque essere concesso prima possibile in modo tale da consentire, mediante una valutazione caso per caso, il concreto espletamento del mandato da parte del consigliere ex art 43 TUEL, fatti salvi i casi di abuso del diritto all'informazione, attuato con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza e che determini un ingiustificato aggravio dell'ente;

-) la facoltà dell'ente di superare, pur motivando, il termine di 30 gg in caso di complessità o quantità dei documenti richiesti non pare giustificato. Infatti, da un lato il diritto al rilascio delle copie dei documenti al consigliere comunale non può comunque essere ritardato per esigenze di natura burocratica dell'ente che, al pari di tutte le pubbliche amministrazioni, deve dotarsi di mezzi (personale, strumentazioni tecniche e materiali vari) necessari all'assolvimento dei loro compiti (Cons. Stato Sez. V, 4.5.2004, n. 2716; T.A.R Veneto, II, n. 770/2005). Dall'altro, la facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie, salva sempre la facoltà del consigliere di prendere visione degli atti, va comunque contenuta nell'ambito del termine generale di cui all'art 25 citato.

Il rimedio per rimuovere le predette illegittimità è solo il ricorso al Tar (avverso l'eventuale diniego opposto dall'amministrazione ad una richiesta specifica, atteso che il termine per ricorrere direttamente avverso la delibera di modifica del Regolamento è maturato), fatto salvo il maturare di una nuova delibera consiliare nell'ambito del circuito politico istituzionale locale.

Roma, 17 gennaio 2012

Il Presidente